

# Statuti

## GRUPPO SVIZZERO DI CRIMINOLOGIA (GSC)

### I. Nome, forma giuridica e sede

Nome	<b>Art. 1</b> Il <i>Gruppo svizzero di criminologia (GSC)</i> è un'associazione apolitica ed aconfessionale ai sensi degli art. 60 ss. del Codice civile svizzero (CCS).
Sede	<b>Art. 2</b> La sede dell'associazione è presso il domicilio legale del suo presidente pro tempore.

### II. Scopo dell'Associazione

Scopo	<b>Art. 3</b> <sup>1</sup> Il <i>Gruppo svizzero di criminologia</i> persegue lo scopo d'incoraggiare la criminologia in Svizzera, in particolare organizzando seminari di uno o più giorni e pubblicando la collezione <i>Kriminologie / Criminologiae</i> , così come la <i>Rivista svizzera di criminologia</i> . <sup>2</sup> L'associazione rappresenta un centro di scambio tra scienza e pratica; la sua attenzione porta segnatamente sulla prevenzione della criminalità, nonché sull'esecuzione delle pene e delle misure. <sup>3</sup> Per raggiungere il suo scopo, l'associazione può unirsi ad altre organizzazioni o collaborare con loro.
-------	--

### III. Qualità di membro

Categorie	<b>Art. 4</b> L'associazione si compone di membri attivi (persone fisiche e giuridiche), di membri d'onore e di membri di patronato.
Membri attivi	<b>Art. 5</b> <sup>1</sup> La domanda d'ammissione quale membro attivo si fa per iscritto. <sup>2</sup> L'assemblea generale (AG) decide dell'ammissione su proposta del Comitato (cfr. art. 20 cpv. 6). <sup>3</sup> L'ammissione può essere rifiutata senza motivo. <sup>4</sup> Il rifiuto può essere oggetto di ricorso in occasione della prossima AG. <sup>5</sup> La decisione dell'AG è definitiva.
Membri d'onore	<b>Art. 6</b> I membri attivi che hanno reso eminenti servizi all'associazione o alla criminologia possono, su proposta del Comitato, venire

nominati dall'AG membri d'onore.

Membri di patronato	<p><b>Art. 7</b> Le autorità, le associazioni scientifiche, gli istituti universitari, gli stabilimenti d'esecuzione delle pene, i corpi di polizia ed altre istituzioni possono essere ammesse in seno all'associazione dal Comitato in qualità di membri di patronato, allo scopo di incoraggiare i rapporti reciproci.</p>
Diritti e doveri	<p><b>Art. 8</b> <sup>1</sup> Tutti i membri hanno i medesimi diritti ed i medesimi doveri nell'ambito definito dagli statuti. <sup>2</sup> Ogni membro rispetta gli statuti e s'impegna, con la dichiarazione d'adesione, a sottomettersi alle decisioni dell'AG.</p>
Perdita della qualità di membro	<p><b>Art. 9</b> La qualità di membro si perde con le dimissioni; per i membri di patronato, con lo scioglimento dell'associazione o dell'istituzione in questione.</p>
Dimissioni	<p><b>Art. 10</b> <sup>1</sup> Le dimissioni dall'associazione avvengono per iscritto. <sup>2</sup> Esse vanno indirizzate al Comitato.</p>
Esclusione	<p><b>Art. 11</b> <sup>1</sup> I membri dell'associazione che infrangono crassamente le disposizioni statutarie possono essere esclusi dal Comitato. <sup>2</sup> Il membro toccato da questo provvedimento può ricorrere contro la decisione entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esclusione alla prossima AG ordinaria, che decide in via definitiva (cfr. art. 20 cpv. 6).</p>
Effetti delle dimissioni o dell'esclusione	<p><b>Art. 12</b> <sup>1</sup> I membri dimissionari, esclusi o che hanno lasciato l'associazione in altro modo perdono ogni diritto al capitale sociale dell'associazione. <sup>2</sup> Essi rimangono ciò malgrado responsabili nei confronti dell'associazione dell'esecuzione di tutti gli impegni presi fino al momento della loro uscita. <sup>3</sup> Gli impegni finanziari sono dovuti per tutto l'anno in corso.</p>
Tassa sociale annua	<p><b>Art. 13</b> <sup>1</sup> I membri attivi pagano una tassa sociale annua di 90.- SFr. <sup>2</sup> L'AG può fissare una tassa sociale ridotta per gli studenti. <sup>2</sup> I membri d'onore, di patronato e del Comitato non sono soggetti al pagamento della tassa sociale.</p>

## **IV. Organizzazione**

Organi	<p><b>Art. 14</b> Gli organi dell'associazione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- l'Assemblea generale (AG);</li><li>- il Comitato di direzione (Comitato);</li><li>- l'organo di controllo;</li><li>- le commissioni.</li></ul>
	<p><b>A. L'Assemblea generale</b></p>
Assemblea generale	<p><b>Art. 15</b> <sup>1</sup> L'AG è l'organo supremo dell'associazione. <sup>2</sup> Essa si compone dei membri attivi, dei membri d'onore e dei rappresentanti dei membri di patronato.</p>
Convocazione dell'Assemblea generale	<p><b>Art. 16</b> <sup>1</sup> L'AG si riunisce in regola generale nel corso del primo trimestre di ogni anno. <sup>2</sup> La convocazione avviene con almeno quattro settimane di anticipo e deve essere accompagnata dall'ordine del giorno. <sup>3</sup> Le proposte individuali devono essere trasmesse al Comitato per iscritto due settimane prima dell'AG.</p>
Assemblea generale straordinaria	<p><b>Art. 17</b> <sup>1</sup> La convocazione di una AG straordinaria avviene quando l'AG o il Comitato lo ritengono necessario. <sup>2</sup> Essa può inoltre essere richiesta da un terzo dei membri attivi e dei membri d'onore. <sup>3</sup> La richiesta è trasmessa al Comitato con una proposta di ordine del giorno. <sup>4</sup> La sua convocazione deve avvenire con almeno 15 giorni di anticipo e deve essere accompagnata dall'ordine del giorno.</p>
Poteri	<p><b>Art. 18</b> <sup>1</sup> Le competenze dell'AG sono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- l'elezione degli scrutatori;</li><li>- l'approvazione del verbale e del rapporto annuale del presidente;</li><li>- l'approvazione del resoconto dei revisori;</li><li>- l'approvazione dei conti annuali e lo scarico degli organi responsabili;</li><li>- l'approvazione del preventivo;</li><li>- la determinazione dell'ammontare della tassa sociale annua;</li><li>- le elezioni;</li><li>- l'ammissione di nuovi membri (cfr. art. 20 cpv. 6);</li><li>- la nomina dei membri d'onore;</li><li>- la modifica degli statuti (cfr. art. 20 cpv. 6);</li><li>- la presa di decisioni obbligatorie;</li><li>- l'attribuzione di crediti al Comitato per le spese non preventivate;</li><li>- la regolamentazione delle competenze finanziarie del Comitato;</li></ul>

- l'evasione dei ricorsi;
- lo scioglimento dell'associazione e l'assegnazione del capitale sociale dell'associazione;
- la presa di decisioni su altre proposte.

<sup>2</sup> L'AG può deliberare unicamente sui punti iscritti all'ordine del giorno.

**Art. 19**

Diritto di voto

<sup>1</sup> Ogni membro attivo e d'onore presente ha diritto ad un voto.

<sup>2</sup> Le eventuali domande di ricusa sono decise dall'AG.

**Art. 20**

Votazioni ed elezioni

<sup>1</sup> L'AG può prendere le decisioni qualunque sia il numero dei membri presenti.

<sup>2</sup> Le votazioni e le elezioni avvengono per alzata di mano, fintanto che la maggioranza dei membri presenti non richiede una votazione o un'elezione a scrutinio segreto.

<sup>3</sup> Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

<sup>4</sup> In caso di parità dei voti, la proposta è rifiutata.

<sup>5</sup> Se, per un'elezione, un secondo turno di scrutinio si rende necessario, il candidato che ottiene la maggioranza dei voti viene eletto.

<sup>6</sup> Le revisioni degli statuti, l'ammissione e la conferma dell'esclusione di membri richiedono la maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

**B. Comitato di direzione**

**Art. 21**

Comitato

<sup>1</sup> Il Comitato è eletto dall'AG tra i membri attivi ed i membri d'onore.

<sup>2</sup> Esso si compone di almeno cinque membri e s'organizza da sé.

<sup>3</sup> Il presidente è eletto separatamente.

**Art. 22**

Poteri

<sup>1</sup> La direzione e la rappresentanza dell'associazione incombono al Comitato.

<sup>2</sup> In particolare, i suoi compiti sono:

- la convocazione dell'AG;
- l'esecuzione delle decisioni dell'AG;
- l'amministrazione del capitale sociale dell'associazione;
- la designazione dei membri aventi diritto di firma;
- l'ammissione dei membri di patronato;
- l'esclusione di membri;
- l'esame e la soluzione di tutte le questioni per cui gli statuti non attribuiscono espressamente la competenza ad altri organi.

**Art. 23**

Durata del mandato

<sup>1</sup> La durata del mandato dei membri del Comitato è di quattro anni.

<sup>2</sup> La rielezione è ammessa.

**Art. 24**  
Invito L'invito ad una seduta del Comitato non è legata ad alcuna forma né termine; di regola generale, esso deve giungere per iscritto con dieci giorni d' anticipo, unitamente all'ordine del giorno.

**Art. 25**  
Decisioni Il Comitato decide sugli affari correnti a maggioranza semplice; in caso di parità dei voti, decide il voto del presidente.

### **C. Organo di controllo**

**Art. 26**  
Elezione <sup>1</sup> L'AG nomina in suo seno per una durata di quattro anni due persone incaricate della revisione dei conti.  
<sup>2</sup> La rielezione è ammessa.

**Art. 27**  
Compiti I revisori verificano i conti annui ed il bilancio e comunicano per iscritto all'AG il loro rapporto e la loro proposta.

### **D. Commissioni**

**Art. 28**  
Elezioni e compiti <sup>1</sup> L'AG può eleggere delle commissioni permanenti per l'esecuzione di compiti determinati.  
<sup>2</sup> Le commissioni per le quali il mandato è limitato nel tempo sono organizzate dal Comitato.  
<sup>3</sup> L'organo elettivo nomina il presidente; per il resto le commissioni si organizzano da sé.

### **V. Rivista**

**Art. 29**  
Pubblicazione <sup>1</sup> L'associazione pubblica la *Rivista svizzera di criminologia (RSC)*, che è parimenti l'organo di pubblicazione dell'associazione.  
<sup>2</sup> Di regola la rivista deve autofinanziarsi.  
<sup>3</sup> L'abbonamento alla rivista è obbligatorio per i membri. Il suo prezzo è compreso in quello della quota sociale annua.  
<sup>4</sup> I dettagli sono regolati negli statuti di redazione.

### **VI. Disposizioni generali**

**Art. 30**  
Revisione degli statuti Le modifiche degli statuti possono essere adottate unicamente con la maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi.

**Art. 31**  
Scioglimento Lo scioglimento dell'associazione può avvenire unicamente su proposta firmata da almeno un terzo dei membri aventi diritto di

voto e deve essere accettata in referendum dai due terzi di tutti i membri.

Capitale sociale	<b>Art. 32</b> In caso di scioglimento dell'associazione, l'AG decide a maggioranza dei due terzi in merito alla destinazione del capitale sociale dell'associazione.
Codice civile svizzero (CCS)	<b>Art. 33</b> Le disposizioni del Codice Civile Svizzero sono applicabili a titolo suppletivo.
Entrata in vigore	<b>Art. 34</b> <sup>1</sup> I presenti statuti entrano in vigore immediatamente dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea generale del GSC e rimpiazzano gli statuti costitutivi del 26 agosto 1978. <sup>2</sup> Essi sono stati ratificati dall'Assemblea generale del GSC del 3 marzo 2004 a Interlaken.

Per l'Assemblea generale :

Il Presidente :

Il Segretario :

Prof. Dr. N. Queloz

Dr. iur. B. F. Brägger